

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4295 del 04/08/2026
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Reggio Emilia richiesta dall'impresa "MONTANARI E GRUZZA SPA" inerente l'attività di lavorazione di panna, produzione di burro pastorizzato, lavorazione, stagionatura, confezionamento e commercializzazione di formaggi DOP
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4485 del 03/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Reggio Emilia
Responsabile adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno quattro AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n.12975/2026

DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Reggio Emilia richiesta dall'impresa "MONTANARI E GRUZZA SPA" inerente l'attività di lavorazione di panna, produzione di burro pastorizzato, lavorazione, stagionatura, confezionamento e commercializzazione di formaggi DOP.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art.16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2023-2866 del 05/06/2023 adottata da Arpae per la Ditta "**MONTANARI E GRUZZA SPA**" per l'impianto ubicato in comune di Reggio Emilia – via Newton n.38 - provincia di Reggio Emilia;

VISTA l'istanza di modifica di AUA inoltrata dal SUAP del Comune di Reggio Emilia ad ARPAE in data 10/04/2026 e acquisita al protocollo con PG/65482 del 10/04/2026 – pratica Sinadoc n.12975/2026 – inviata dal legale rappresentante della Ditta "**MONTANARI E GRUZZA SPA**" (P.IVA/CF 00142660356) con sede legale nel comune di Sant'Ilario d'Enza – Via Roma n.90 - provincia di Reggio Emilia, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) inerente all'attività di **lavorazione di panna, produzione di burro pastorizzato, lavorazione, stagionatura, confezionamento e commercializzazione di formaggi DOP** svolta presso l'impianto ubicato in comune di Reggio Emilia – via Newton n.38 - provincia di Reggio Emilia, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Modifica dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. n.152/06;
- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del

D.Lgs.n.152/06 e s.m.i.;

- Comunicazione relativa all'impatto acustico (art.8, comma 4, Legge n.447/95; art.4, commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e s.m.i. recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR n. 4606/1999;
- Decreto direttoriale del MASE 309-28/06/2023 (Decreto Odori);

Tutela delle acque dall'inquinamento

- D. Lgs. n.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art.112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art. 21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art.112, comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n.1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Impatto acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art.49, comma 4-quater del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122" Capo III, art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n.15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. n.673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria emerge che:

- ARPAE con nota PG/67078 del 14/04/2026 comunicava al SUAP del Comune di Reggio Emilia l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità e chiedeva i pareri di competenza;
- ARPAE con PG/85530 del 11/05/2026 comunicava al SUAP del Comune di Reggio Emilia la necessità di

acquisire integrazioni documentali per approfondimento e valutazione istruttoria;
- le integrazioni venivano trasmesse al SUAP dall'impresa istante, ed acquisite da ARPAE con PG/121477 del 03/07/2026;
- in data 03/08/2026 veniva trasmessa dalla Ditta documentazione integrativa acquisita con PG/142038;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Nulla-osta allo scarico del Comune di Reggio Emilia (PG/138118 del 28/07/2026) competente autorità per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n.3 del 21/04/1999 e s.m.i., relativamente allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, sulla base del parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato RA001512-2026-P del 24/07/2026;

Acquisita la relazione tecnica del Servizio Territoriale di Arpae, recante protocollo n.134893 del 23/07/2026, relativa all'impianto di depurazione delle acque reflue industriali;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa **"MONTANARI E GRUZZA SPA"**, per i titoli ambientali inerenti l'esercizio dell'attività di attività di **lavorazione di panna, produzione di burro pastorizzato, lavorazione, stagionatura, confezionamento e commercializzazione di formaggi DOP** ubicata in Comune di Reggio Emilia – via Newton n.38 - Provincia di Reggio Emilia, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n.122 del 30/09/2025 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Reggio Emilia;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) Arpae di Reggio Emilia;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa **"MONTANARI E GRUZZA SPA"** (P.IVA/CF 00142660356), nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto ubicato in comune di Reggio Emilia – via Newton n.38 - provincia di Reggio Emilia, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art.3 comma 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs.152/06 (artt.124 e 125)	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06	ARPAE
Rumore	Comunicazione di impatto acustico di cui all'art.8, comma 4 della Legge n.447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato A5 "Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi del D.Lgs.152/06"*
- *Allegato C "Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i."*
- *Allegato E "Comunicazione di impatto acustico (art.8, comma 4 della Legge n.447/95)"*

3. DI STABILIRE che il presente atto modifica ed integra la precedente DET-AMB-2023-2866 del 05/06/2023 adottata da ARPAE, avente durata **15 (quindici) anni**, rilasciata dallo Sportello Unico del Comune di Reggio Emilia in data 26/06/2023, di cui assume la scadenza con sostituzione dei suddetti allegati;

4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. DI STABILIRE che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno **6 (sei) mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

6. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

7. di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;

8. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

9. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale,

relativamente ai titoli abilitativi del presente atto;

10. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Reggio Emilia ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Reggio Emilia e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

11. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Reggio Emilia per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna ed il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è il Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Ovest di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010, n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente Responsabile
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia
di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Pratica Sinadoc n.12975/2026

ALLEGATO A5

**Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi del
D.Lgs.152/06**

La Ditta si occupa di lavorazione di panna, produzione di burro pastorizzato, lavorazione, stagionatura, confezionamento e commercializzazione di formaggi DOP.

Le acque reflue che si originano dallo stabilimento sono acque di lavaggio locali ed attrezzature, di lavorazione del reparto produzione burro, delle celle frigo, della macchina lavaformaggi e del reparto di produzione panna, a cui si uniscono le acque reflue domestiche dei servizi igienici. Tali acque sono classificate nel loro complesso come acque reflue industriali e sono scaricate in pubblica fognatura (S1).

A monte del recapito nella pubblica fognatura, le acque sono ad oggi trattate con un impianto di depurazione chimico-fisico tramite flottazione meccanizzata della potenzialità di 30 mc/h, costituito da:

- una vasca di sollevamento
- degrassatore
- 2 vasche di accumulo e ossigenazione
- 1 vasca di accumulo ed eventuale sedimentazione e flottazione delle sostanze residue

E' presente un apposito impianto acustico-luminoso per la segnalazione di un eventuale malfunzionamento dell'impianto.

A valle idraulica dell'impianto di trattamento si trova un pozzetto di prelievo dei campioni.

Nel sito si trova anche un pozzetto disoleatore per il trattamento delle acque provenienti da una parte della zona a sud dello stabilimento, nei pressi dello spazio di spedizione; tali acque sono poi recapitate nella rete fognaria aziendale passante sotto la proprietà (ex fognatura pubblica), a valle dell'impianto di depurazione.

La domanda di modifica relativa alla matrice acque è stata presentata per il potenziamento dell'impianto di depurazione esistente. In aggiunta al pre-trattamento chimico-fisico con flottazione meccanica (DAF) esistente sarà installato un secondo stadio di depurazione con trattamento biologico. Il nuovo impianto si collocherà sul lato sud-est rispetto a quello esistente, in un unico monoblocco. All'impianto esistente di sollevamento, accumulo-bilanciamento miscelato e flottazione meccanica si aggiungerà una ossidazione biologica (n. 2 serbatoi in acciaio inox alimentati in parallelo) e una fase di chiarificazione finale (decantatore finale) prima dello scarico.

Il nuovo impianto di depurazione nel suo complesso sarà pertanto composto da:

- Stazione di Sollevamento reflui (esistente)
- Grigliatura fine meccanica
- Serbatoi di accumulo/bilanciamento miscelato – portata media 15 mc/h
- Trattamento primario di flottazione DAF (esistente)
- Trattamento di ossidazione biologica a fanghi attivi (2 vasche in parallelo denominate Linea-1 e Linea-2)
- Chiarificazione finale in una vasca di decantazione statica
- Ricircolo fanghi
- Scarico in fognatura

Le acque reflue generate dallo stabilimento verranno convogliate al pozzo di sollevamento esistente in cui saranno installate n.2 elettropompe sommerse per mezzo delle quali le acque passeranno alla griglia rotativa. Le acque filtrate verranno poi collettate ad una vasca di accumulo che avrà la funzione di bilanciamento idraulico ed omogeneizzazione. Il prelievo delle acque dalla vasca di accumulo verrà effettuato mediante una pompa che porterà i reflui al primo stadio di trattamento di flottazione e ove in linea

verrà regolato il pH e dosati coagulanti e flocculanti. Il flottatore sarà collocato all'interno del locale tecnico chiuso.

Il trattamento Primario con flottazione DAF sarà aspirato dalla emissione E6 e trattato con impianti a carboni attivi (impianto esistente).

Il materiale flottato verrà accumulato e stoccato provvisoriamente in due serbatoi di volume utile pari a 50 mc e 100mc per poi essere prelevato mediante autocisterna da 30 mc e destinato al recupero energetico (impianti per la produzione di biometano).

Le acque che avranno subito il trattamento chimico-fisico saranno rilanciate, tramite una nuova stazione di pompaggio dedicata, al trattamento biologico, nello specifico in due nuove vasche a fanghi attivi poste in parallelo. L'ossigenazione dell'aria avverrà con diffusori d'aria a bolle fini e il livello di ossigeno di ogni singolo reattore sarà regolato attraverso una sonda e un inverter. Le acque miste a fanghi provenienti dal reattore biologico saranno poi inviate al decantatore a gravità.

Lo sfioro e la raccolta delle acque depurate avverrà tramite due canale per poi defluire a gravità verso il punto di scarico nella pubblica fognatura.

I fanghi sedimentati nel decantatore saranno riciclati ai due reattori biologici per mantenere costante la concentrazione dei fanghi attivi.

I fanghi di supero dal processo biologico saranno sottoposti ad una stabilizzazione aerobica mediante insufflazione d'aria in un comparto chiuso; saranno poi sottoposti a disidratazione meccanica con aggiunta di flocculante chimico, accumulati in un cassone scarrabile e infine smaltiti come rifiuto.

Il funzionamento dell'impianto di depurazione sarà automatico con controllo da remoto. Il monitoraggio da remoto consente alla ditta preposta alla gestione, di rilevare le anomalie delle singole apparecchiature ed intervenire in modo tempestivo ed efficiente.

Le acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici recapitano alla rete delle acque reflue industriali provenienti dall'attività produttiva, a valle dell'impianto di trattamento, e arrivano al punto di scarico S1 in pubblica fognatura. Le acque reflue domestiche, nel rispetto del Regolamento di Fognatura e Depurazione, sono sempre ammesse ai sensi dell'art.124 del D.lgs 152/06 non necessitando pertanto autorizzazione espressa.

Come da parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato, si riporta che sotto l'area cortiliva aziendale passa un tratto di fognatura pubblica esistente che sarà declassato a fognatura privata a servizio della Ditta Montanari & Gruzza Spa fino al punto di allaccio S1 sulla pubblica fognatura. Tale configurazione sarà possibile grazie allo spostamento, su un altro ramo di rete pubblica, dell'allaccio di altro immobile recapitante al tratto di fognatura pubblica di cui sopra, rendendo non più necessario il progetto di spostamento del collettore pubblico approvato con precedente AUA DET-AMB-2023-2866 del 05/06/2023 e rilasciata all'interno del procedimento Unico ai sensi dell'art.53 della LR n.24/2017.

Le acque meteoriche provenienti dai piazzali e dalle coperture del fabbricato sono raccolte in una rete aziendale dedicata che le convoglia al punto di scarico in un fosso di scolo esistente che corre parallelamente alla via Emilia sul lato nord.

La ditta dichiara che la zona cortiliva esterna è destinata unicamente al parcheggio degli autoveicoli a servizio dell'attività, delle maestranze e dei clienti e al transito degli automezzi, anche pesanti, connessi all'attività svolta e non saranno utilizzate per lo stoccaggio di materiali e pertanto non sono soggette a pericoli di inquinamento delle acque di dilavamento. Tali acque sono pertanto esonerate dall'applicazione della DGR 286/06.

L'approvvigionamento idrico avviene da pozzo.

La planimetria di riferimento è la tavola TAV U "Tavola fognatura generale" acquisita al protocollo Arpae PG/121477 del 03/07/2026.

Prescrizioni

- 1) La ditta deve realizzare l'intervento conformemente al progetto ed alla documentazione tecnica presentata.
- 2) La ditta dovrà trasmettere ad Arpae, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (Iren Acqua Reggio) e al Comune di Reggio Emilia, comunicazione di fine lavori e messa a regime del nuovo impianto di depurazione entro 15 giorni dagli stessi.
- 3) Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 200.000 mc.
- 4) Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 550 mc.
- 5) Lo scarico dovrà avvenire con portata costante nelle 24 h.
- 6) Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, fino alla data di fine lavori e messa a regime del nuovo impianto, devono rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura ad eccezione dei sott'indicati parametri per i quali si deroga ai seguenti valori:

Parametro	Valore	Unità di misura
Solidi Sospesi Totali	2000	mg/l
BOD	2000	mg/l
COD	3500	mg/l
Cloruri	3000	mg/l
Fosforo	200	mg/l
Azoto ammoniacale	150	mg/l
Azoto nitroso	1	mg/l
Azoto nitrico	50	mg/l
Grassi	350	mg/l
Tensioattivi totali	30	mg/l

- 7) A far data dalla comunicazione di fine lavori e messa a regime del nuovo impianto di depurazione, le acque reflue industriali scaricate in S1 dovranno rispettare i limiti della Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.
- 8) Il punto individuato per il controllo dello scarico delle acque reflue industriali deve essere predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo che deve essere di tipo regolamentare e idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
- 9) Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
- 10) Dovrà essere installato, a cura del titolare dello scarico, e su specifiche tecniche definite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato, un contatore sullo scarico finale S1 in pubblica fognatura.
- 11) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 12) E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i

manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.

- 13) E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di siero, latticello, grassi e materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
- 14) I sistemi adottati per il trattamento dello scarico dovranno essere mantenuti in efficienza e mantenuti con opportuna periodicità, secondo le indicazioni del costruttore, e da parte di ditta specializzata con la quale potrà essere stipulata convenzione per il controllo dell'impianto. Tutti i comparti del nuovo impianto di depurazione dovranno essere accessibili per manutenzioni e pulizie periodiche.
- 15) Dovrà essere mantenuto il buon funzionamento dei sistemi di allarme al fine di evitare eventuali avarie del depuratore (segnalatore acustico/visivo di guasto).
- 16) La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere conservata e tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 17) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia di rifiuti e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 18) La ditta dovrà dotarsi di registro di carico e scarico dei rifiuti speciali vidimato, ove dovranno essere annotate tutte le asportazioni dei fanghi e oli dell'impianto. Il registro, i formulari, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
- 19) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946 e tramite PEC irenacquareggio@pec.gruppore.it a Impianti Depurazione Reggio Emilia e Scarichi Industriali indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati ai precedenti punti 6/7.

Ai sensi dell'art.128, comma 2 del D.Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Si informa che il Gestore del Servizio Idrico Integrato Iren Acqua Reggio s.r.l. indica che le quantità totali annuali di acqua industriale scaricata dovranno essere correttamente riportate sull'apposito modulo che verrà spedito annualmente dal Gestore del Servizio Idrico Integrato alla Vostra Ditta.

Si ricorda che per i reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovrà preventivamente essere presentata domanda di modifica dell'autorizzazione, e come da indicazione del gestore del Servizio Idrico Integrato tali reflui dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Pratica Sinadoc n.12975/2026

ALLEGATO C

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta “**MONTANARI E GRUZZA Spa**” è autorizzata a svolgere l'attività di lavorazione di panna, produzione di burro pastorizzato, lavorazione, stagionatura, confezionamento e commercializzazione di formaggi DOP nell'impianto ubicato in Comune di Reggio Emilia – Via Newton n.38 - Provincia di Reggio Emilia con le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	CALDAIA PRODUZIONE VAPORE PER LAVORAZIONI, PULIZIA ATTREZZATURE E MAGAZZINO FORMAGGIO DA 2254 KW A GAS METANO	2800	12	Emergenza	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	5 350 35	(*)(**) (***)
E2	SFIATO LAVAGGIO SILOS BURRO	120	Oltre il colmo del tetto	30 min/g	-----	-----	
E4-E5	SFIATO CONFEZIONAMENTO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06.					
E6	SFIATO DA VASCHE ACQUE REFLUE	600	(****)	8	Ammoniaca Solfuro di idrogeno COV (Espressi come COT)	2 5 50	
E7	CALDAIA PRODUZIONE VAPORE PER LAVORAZIONI, PULIZIA ATTREZZATURE E MAGAZZINO FORMAGGIO DA 2325 KW A GAS METANO	2200	12	8	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	5 350 35	(*)(**)
E8	CALDAIA PRODUZIONE ACQUA CALDA PER REPARTO CONFEZIONAMENTO FORMAGGIO DA 101 KW A GAS METANO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					
E9	SFIATO CISTERNA A GASOLIO DA 10 MC	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E10	GAS DI SCARICO GRUPPO ELETTROGENO DA 680 KW CAD. A GASOLIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'Al. n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
(*) Per tale impianto di combustione trattandosi di “medio impianto” la Ditta dovrà presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i..							

(**) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. Il valore di emissione per **il materiale particellare e gli ossidi di zolfo** si considerano rispettati nel caso di utilizzo di GPL o gas naturale. Per tali parametri l'azienda è esonerata dall'effettuare gli autocontrolli periodici..

(***) Trattandosi di impianto d'emergenza, l'Azienda è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.

(****) L'altezza di sbocco dei fumi deve essere individuata tenendo in considerazione l'altezza geometrica delle costruzioni circostanti al fine di garantire una ottimale dispersione dei medesimi.

1) Per il controllo delle portate, del materiale particellare, dell'ammoniacale, del solfuro di idrogeno, degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo e dei COV (Espressi come COT) devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) Per gli impianti di combustione generanti le emissioni **E1-E7** che si configurano quali impianti di combustione medi, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i..

3) Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti di combustione **E1-E7**, devono essere dotati, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

4) La Ditta è tenuta a prevedere un sistema di monitoraggio periodico per il mantenimento dell'efficienza/efficacia dell'impianto di abbattimento odori, i cui esiti dovranno essere inviati alla Scrivente ARPAE, al Comune e al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'AUSL di Reggio Emilia.

5) La Ditta è tenuta ad adottare, per l'impianto di abbattimento, una procedura scritta che individui le modalità e i tempi di sostituzione dei carboni attivi e ad annotare su apposito registro tutte le operazioni di tali manutenzioni.

6) La ditta, per la linea fanghi (compreso il flottato) e le operazioni di movimentazione dei fanghi da smaltire, dovrà redigere una procedura scritta per il contenimento e il monitoraggio degli odori dove dovrà essere valutato anche l'impatto odorigeno del sedimentatore finale non coperto, e se necessario predisporre un sistema di captazione e trattamento dell'aria presentando aggiornamento dell'AUA.

7) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.6 (limitatamente al parametro ossidi di azoto) – 7 (limitatamente al parametro ossidi di azoto).

8) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

9) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

10) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;

b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e,

dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione

11) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

12) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile *saturation* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo**. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

13) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

14) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità

almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto sel'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

15) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di

sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

16) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazione, planimetria ed elaborati grafici dei quali è formato, allegati alla precedente domanda.

L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Pratica Sinadoc n.12975/2026

ALLEGATO E

Comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della Legge n.447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11.

Relativamente alla matrice rumore trattasi di proseguimento senza modifica. Pertanto fermo restando quanto indicato nella precedente previsione di impatto acustico, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, da cui emergeva il rispetto dei limiti, la ditta è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.
- entro 30 giorni dalla fine lavori e messa a regime del nuovo impianto di depurazione, deve essere eseguito, da un Tecnico Competente in Acustica, un Collaudo acustico presso i recettori sensibili, documentando e relazionando gli eventuali interventi di mitigazione/insonorizzazione attuati, al fine di attestare il rispetto dei limiti acustici vigenti, e trasmessa nei 30 giorni successivi ad Arpae e al Comune di Reggio Emilia.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.